



Divisione Risorse
Direzione Centrale Logistica e Approvvigionamenti

Settore Approvvigionamenti
Ufficio Gare per Lavori e Servizi Tecnici immobiliari

Procedura aperta per l'affidamento del servizio di verifica della vulnerabilità sismica e diagnosi energetica per una pluralità di immobili in uso all'Agenzia delle Entrate. Bando di gara prot. 15195 del 1.12.2023. Gara ASP n. 3322945.

Provvedimento di annullamento parziale dell'aggiudicazione prot. n. 9585 del 27 settembre 2023: Lotto 5 (Friuli-Venezia Giulia) - CIG 9518840B41; Lotto 9 (Molise) – CIG 95189126AD; Lotto 12 (Sardegna) – CIG 9518941E99; Lotto 14 (Toscana) – CIG 9518953882; Lotto 16 (Veneto) – CIG 9518960E47.

Premesso che:

- l'Agenzia delle Entrate, con provvedimento assunto al prot. n. 15075 del 29.11.2022 determinava l'avvio della procedura acquisitiva in oggetto;
- veniva quindi pubblicato, unitamente ai suoi allegati, il Bando di gara prot. n. 15195 del 1.12.2022 la cui pubblicità legale veniva assicurata previa pubblicazione in GURI n. 142 del 5.12.2022, in GUCE 2022/S 236-681091 oltre che a mezzo divulgazione dell'estratto di bando su 2 quotidiani a tiratura nazionale e all'interno della sezione "Amministrazione Trasparente" del portale istituzionale della Stazione Appaltante;
- la procedura era articolata in 16 Lotti territoriali funzionali;
- in data 10.02.2023 (verbale prot. n.1524) la Commissione giudicatrice dava avvio alla prima seduta pubblica, atteso che la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge n. 55 del 2019, si era avvalsa della facoltà di cui all'art. 133 comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016;
- con verbale prot. n. 1723 del 15.02.2023 e prot. 2481 del 8.03.2023 la Commissione giudicatrice, svolte le attività di propria competenza, prendeva atto di alcuni provvedimenti di esclusione adottati dal RUP, nonché del provvedimento di revoca

- del Lotto 1 – Abruzzo - CIG 9518787F83 assunto al prot. n. 2283 del 02.03.2023 e concludeva i propri lavori mediante convalida in piattaforma ASP delle offerte tecniche ed economiche pervenute, rinviando contestualmente al RUP le analisi di competenza circa le potenziali offerte anomale *ex art. 97 D. Lgs. 50/2016* e la verifica sull'effettivo possesso e comprova dei punteggi tecnici di gara dichiarati dai concorrenti che avevano superato la soglia di sbarramento di 55/80 punti.
- con nota prot. n. 66534 del 10.03.2023 il RUP richiedeva la comprova dei punteggi tecnici nonché i giustificativi dell'offerta anomala *ex art. 97 del D.Lgs. 50/2016* al RTP BF Progetti per i lotti 9 e 14;
 - con provvedimento assunto al prot. n. 7516 del 17.07.2023, il RUP comunicava alla Commissione gli esiti complessivi delle predette attività sub-procedimentali innanzi riassunte;
 - la Commissione giudicatrice, con verbale assunto al prot. n. 7987 del 31.07.2023 prendeva atto, convalidandole, delle risultanze emerse a valle dei procedimenti di verifica condotti dal RUP in relazione alle prove dei punteggi tecnici premiali;
 - in data 03.08.2023 (verbale prot. 8113), il Responsabile Unico del Procedimento emanava il provvedimento di ammissione degli operatori economici alla successiva fase amministrativa di gara, rinviando al seggio amministrativo l'analisi e la verifica della relativa documentazione.
 - in data 04.08.2023 (verbale prot.8178), il Seggio concludeva i lavori della prima sessione rappresentando la necessità di operare n. 2 sub-procedimenti di soccorso istruttorio nei riguardi degli operatori: costituendo RTP TLA Associati e RTP BF PROGETTI e altri;
 - il RUP avviava il soccorso istruttorio nei confronti dell'OE RTP TLA ASSOCIATI con nota prot. 314056 dell'11.09.2023 cui seguiva riscontro con PEC mail del 12.09.2023, nonché nei confronti del RTP COSTITUENDO B.F. PROGETTI E ALTRI con nota prot. n. 314192 del 11.09.2023 riscontrata a mezzo PEC MAIL dall'operatore economico in data 12.09.2023;
 - con e-mail del 15.09.2023, il RUP richiedeva alla B.F. di comunicare *“per ognuno dei 7 Lotti complessivamente in provvisoria aggiudicazione, i nominativi dei*

professionisti previsti sia dal punto 7.1 n.1-2-3 del Disciplinare che dal punto 7.3 lett.c”;

- seguiva e-mail di risposta del 19.09.2023 diretta alla casella istituzionale del RUP *pro tempore*, Ing. Giovanni Leone, con la quale la B.F. PROGETTI e altri produceva il documento contenente l’esatta suddivisione dei professionisti tra i 3 distinti gruppi/strutture operative;
- con verbale assunto al prot. 9074 del 15.09.2023, il Seggio amministrativo rilevava che il concorrente RTP STAIGES Ingegneria srl, in sede di domanda di partecipazione, aveva rappresentato la volontà di aggiudicarsi al massimo un solo lotto, pur avendo concorso a più lotti e tanto in ragione della sua specifica organizzazione interna. Ne discendeva che, in base alla *lex specialis*, l’operatore economico RTP STAIGES Ingegneria srl risultava temporaneamente primo graduato nel solo Lotto n. 6 – Liguria - ovvero nel lotto di maggior valore economico dei tre ove sarebbe risultato altrimenti aggiudicatario;
- in conseguenza di quanto rappresentato, posto che le uniche concorrenti per i lotti 5 - Friuli Venezia Giulia - e 12 – Sardegna - erano STAIGES Ingegneria srl e RTP B.F. PROGETTI e altri, quest’ultima assumeva temporaneamente un posizionamento utile anche per tali due lotti, altrimenti andati deserti;
- il Seggio amministrativo, quindi, operava le verifiche sulla completezza e correttezza della documentazione presentata dai vari concorrenti nella Busta Amministrativa;
- in data 15.09.2023 con nota prot. n. 9082, il RUP *pro tempore* proponeva l’aggiudicazione di tutti i lotti gara alla Stazione appaltante;
- in data 27.09.2023 la stazione appaltante con provvedimento assunto al Prot. n. R.I. 9585 aggiudicava al RTP BF Progetti ed altri i seguenti lotti:
 - Lotto 5 (Friuli Venezia Giulia) - CIG 9518840B41
 - Lotto 7 (Lombardia) – CIG 95188893B3
 - Lotto 9 (Molise) – CIG 95189126AD
 - Lotto 12 (Sardegna) – CIG 9518941E99
 - Lotto 14 (Toscana) – CIG 9518953882
 - Lotto 15 (Umbria) – CIG 9518959D74

- Lotto 16 (Veneto) – CIG 9518960E47
- a seguito dell'adozione del provvedimento di aggiudicazione, il RUP *pro tempore*, Ing. Giovanni Leone, con nota prot. n. 339399 del 27.09.2023 comunicava all'aggiudicatario RTP BF Progetti e altri l'intervenuta aggiudicazione;
- con successiva nota prot. n. 367056 del 12.10.2023 il provvedimento di aggiudicazione veniva comunicato ai controinteressati;
- con due ricorsi notificati tramite PEC in data 30.10.2023, la Staiges Ingegneria srl impugnava, tra gli altri, il provvedimento di aggiudicazione Prot. n. R.I. 9585 del 27.09.2023 in relazione ai lotti 5 e 12 adducendo:
 - a) l'illegittimità dell'aggiudicazione per violazione e falsa applicazione del Disciplinare e, in particolare degli articoli 7, 7.1, 7.2, 7.3, per aver l'Amministrazione consentito all'aggiudicatario RTP BF PROGETTI e altri di formare, al di fuori della procedura di gara e quindi solo dopo il termine di presentazione delle offerte e solo dopo la proposta di aggiudicazione (per la prima volta e solo il 19.09.2023), tre gruppi di lavoro;
 - b) l'illegittimità dell'aggiudicazione per violazione e falsa applicazione del Disciplinare e, in particolare dell'articolo 7.5 per l'indicazione del responsabile della vulnerabilità sismica in capo alla mandante del RTP e non in capo alla mandataria;
 - c) l'illegittimità dell'aggiudicazione per mancata verifica dell'offerta anormalmente bassa della B.F. PROGETTI e altri;
 - d) illegittimità dell'aggiudicazione per violazione delle disposizioni dettate in materia di subappalto.
- in data 09.11.2023 con nota assunta al protocollo Agenzia delle Entrate n. 0397584, il costituendo RTP BF Progetti e altri comunicava al RUP e alla Stazione Appaltante di rinunciare all'aggiudicazione dei lotti 5 (Friuli Venezia Giulia) - CIG 9518840B41 e 12 (Sardegna) – CIG 9518941E99 in ragione dell'elevato numero di lotti aggiudicati, anche in considerazione delle strette tempistiche richieste per l'esecuzione dei relativi appalti, le quali tempistiche si

sarebbero inevitabilmente andate ad intersecare con quelle degli altri 5 lotti aggiudicati. L'aggiudicatario, difatti, affermava che “...nell'ottica di essere un affidatario affidabile, un ottimo esecutore e assicurare la migliore qualità delle prestazioni, non intende infatti correre il rischio di veder pregiudicata la qualità del proprio lavoro in ragione di ristrette tempistiche di esecuzione sulle quali non ha modo di incidere e conseguentemente rinuncia all'aggiudicazione dei due richiamati Lotti 5 e 12 della gara in oggetto, in quanto la realizzazione di ben 7 lotti può inficiare la loro tempestiva e corretta esecuzione.”.

Rilevato che:

- a seguito della proposizione dei citati ricorsi, la Stazione Appaltante, sulla scorta dei rilievi esposti in sede di gravame dalla ricorrente RTP Staiges Ingegneria srl, ha provveduto ad analizzare le attività espletate durante la fase procedimentale della gara, relativamente ai lotti interessati dal provvedimento di annullamento parziale *de quo* ed è pervenuta alle seguenti conclusioni.

La lettura congiunta delle disposizioni del **Disciplinare**, contenute nelle “**Premesse**” e nel paragrafo “**7. Requisiti speciali e mezzi di prova**”, in particolare a **pagina 27 e seguenti dello stesso**, fornisce utili indicazioni circa le condizioni di aggiudicabilità dei singoli lotti di gara.

A pag. 4 del Disciplinare, più nel dettaglio, nella sezione dedicata alle “Premesse” si precisa che: “*La procedura è suddivisa in 16 lotti funzionali territoriali e ciascun Operatore Economico, in ossequio al principio della concorrenzialità e del favor participationis, potrà presentare offerta per un unico Lotto, per più Lotti o per tutti i Lotti tra quelli oggetto di gara, ferma restando, ai sensi dell'articolo 51, comma 3 del D.lgs. n. 50/2016, la possibilità di aggiudicazione di un numero massimo di Lotti pari a tre. Qualora un operatore dovesse risultare primo graduato in più di n. 3 Lotti, si procederà ad aggiudicare in favore di questo esclusivamente i primi 3 lotti secondo il criterio del maggior importo a base d'asta. L'aggiudicazione di un numero di Lotti superiore a 3 (tre) è contemplata solo nel caso in cui la mancata assegnazione dei lotti*

eccedenti i primi 3 possa comportare che questi risultino deserti/non aggiudicati ad alcun operatore”.

Non pregiudicata, pertanto, la possibilità di aggiudicare in favore dello stesso operatore economico un numero di Lotti superiore a 3 (tre), anche se alla chiara condizione espressa dalla *lex specialis*, resta inteso dalla lettura degli atti di gara che gravava sull'operatore economico l'onere di presentare tanti gruppi professionali quanti erano i lotti per i quali si intendeva concorrere.

Una simile circostanza è facilmente riscontrabile, come accennato, dalla lettura del Disciplinare di gara che, a pag. 27, nel dettare la regolamentazione dei requisiti tecnico-professionali, chiarisce come “*al fine di garantire e preservare il favor participationis, il requisito di capacità tecnico-professionale della presente lettera dovrà essere garantito con soggetti/professionisti **differenziati per ciascun Lotto di partecipazione**”.*

Con riferimento alla posizione dell'operatore economico RTP BF PROGETTI e altri, in applicazione della *lex specialis*, l'aggiudicazione ipotetica di un numero di lotti superiore a 3 (tre) non è consentita attesa l'indicazione di un numero di professionisti, tra quelli indicati nella documentazione amministrativa, idonei a formare al massimo 3 gruppi di lavoro/strutture operative.

Le ragioni di fatto e di diritto riportate innanzi, inoltre, rendono del tutto evidente alla stazione appaltante l'impossibilità per l'aggiudicatario RTP di dare corretta esecuzione all'eventuale, futuro contratto secondo le modalità, termini e tempi stabiliti nel Disciplinare di gara. La previsione del disciplinare, difatti, seppur orientata a tutelare il *favor participationis* dell'operatore economico concorrente principale (che avrebbe potuto partecipare a tutti, uno o più Lotti di gara, nel senso sopra chiarito), rimane pur sempre volta a garantire un ampio coinvolgimento in termini di partecipazione fisica soggettiva nella fase esecutiva contrattuale. L'operatore economico che avesse voluto partecipare a più Lotti e che se ne fosse aggiudicato più di uno, difatti, avrebbe dovuto comunque garantire che la compagine dei professionisti “esecutori del contratto” di cui alle lettere a), b), c), d) di pagg. 26 e 27 del Disciplinare fossero “*diversi e tra loro non collegati o riconducibili ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile per ciascun Lotto di partecipazione*”. Tale previsione, oltre che per l'osservanza dei più generali principi di

favor e di differenziazione e distribuzione delle opportunità pro-concorrenziali, trovava e trova ulteriore motivazione nella contestuale esigenza di garantire elevati livelli qualitativi minimi circa le prestazioni professionali richieste dalla Stazione Appaltante che, stante i tempi massimi di esecuzione posti a base di gara, aveva inteso prevenire, nei limiti esposti nella *lex specialis*, situazioni di fatto in cui la medesima compagine esecutrice (medesime persone fisiche-professioniste) delle prestazioni fosse contemporaneamente impegnata su più Lotti nel medesimo tempo contrattuale, con potenziali risvolti negativi in ordine al trade-off tempo/qualità della prestazione resa. Per tutte le motivazioni sin qui espresse, si rende necessario procedere all'annullamento del provvedimento di aggiudicazione prot. n. R.I. 9585 disposto in favore dell'Operatore economico RTP BF Progetti in relazione ai seguenti lotti:

- Lotto 5 (Friuli Venezia Giulia) - CIG 9518840B41
- Lotto 9 (Molise) – CIG 95189126AD
- Lotto 12 (Sardegna) – CIG 9518941E99
- Lotto 14 (Toscana) – CIG 9518953882.

Alle motivazioni sin qui esposte, in relazione al lotto 16 (Veneto), si aggiungono le seguenti, ulteriori considerazioni.

La Stazione appaltante ha, altresì, appurato l'irregolare composizione del “Gruppo di lavoro 3” prodotto dal RTP BF Progetti ed altri.

Come già precisato, nella documentazione amministrativa presentata dal RTP BF progetti ed altri, veniva individuato un numero di professionisti idonei a formare al massimo tre gruppi di lavoro/strutture operative.

Dall'analisi di tale documentazione amministrativa risultano, tuttavia, correttamente suddivisi i professionisti solo in relazione a due delle tre strutture operative prodotte e, per l'esattezza, quelle denominate “Gruppo di lavoro 1” e “Gruppo di lavoro 2”.

Con riferimento al “Gruppo di lavoro 3”, al contrario, risulta indicato quale esperto della vulnerabilità sismica l'Ing. Corti; lo stesso, tuttavia, si è verificato rivestire la qualifica di mandante del RTP e non risulta invece in capo alla mandataria come indicato e specificamente richiesto al punto 7.5) del Disciplinare di gara.

Alla luce di quanto sin qui espresso e rappresentato, non risultando comprovato il requisito di capacità tecnico-professionale dell'aggiudicatario RTP BF Progetti e altri in relazione al Lotto 16, la Stazione Appaltante determina di annullarne l'aggiudicazione.

Considerato:

- il sovraordinato perseguimento dell'interesse pubblico e il rispetto dei principi di buon andamento ed efficienza dell'attività amministrativa, che impongono di valutare adeguatamente le analisi complessivamente svolte e riportate innanzi in relazione alla corretta interpretazione da fornire alle disposizioni del disciplinare di gara;
- che l'operatore economico RTP BF Progetti ha presentato un numero di strutture operative non adeguato e sufficiente a garantire l'esatta esecuzione delle prestazioni discendenti dal contratto per tutti e 7 i lotti aggiudicati e non ha indicato il responsabile della vulnerabilità sismica in conformità alle disposizioni del Disciplinare;
- che, ai sensi dell'art. 21 *nonies* della L. 241/1990, ricorrono i presupposti per procedere all'annullamento dell'aggiudicazione per la rilevata presenza di vizi di legittimità del provvedimento di aggiudicazione Prot. n. R.I. 9585 della gara in oggetto per le motivazioni sin qui esposte

Visto

- l'art. 21-*nonies* della L. 241/1990 recante "Annullamento d'ufficio" il quale dispone che *"Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a dodici mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilità connesse all'adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo"*

Ritenuto che

nel caso di specie, in ragione di quanto sopra rappresentato e motivato, sussistono i presupposti per l'esercizio del potere di annullamento di cui all'art. 21-*nonies* della L. 241/1990 in quanto:

- sono stati rilevati vizi di legittimità del provvedimento amministrativo di aggiudicazione in relazione ai lotti 5, 9, 12, 14 e 16 ai sensi dell'art. 21-*octies* della L. 241/1990;
- il presente provvedimento di annullamento interviene entro un termine ragionevole e comunque non superiore a dodici mesi;
- sussiste l'interesse pubblico, nel nome del quale opera la Stazione appaltante, all'eliminazione dall'ordinamento giuridico di atti illegittimi;

Visto il provvedimento interno prot. R.I. 0003571 del 21.02.2024, con il quale il RUP, prendendo atto delle risultanze delle attività condotte, propone di annullare il provvedimento di aggiudicazione prot. n. R.I. 9585 nella sola parte che dispone l'aggiudicazione dei lotti: 5, 9, 12,14 e 16;

IL DIRETTORE CENTRALE LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI

DETERMINA DI ANNULLARE

Il provvedimento di aggiudicazione prot. n. R.I. 9585, per tutti i motivi innanzi indicati, nella sola parte che dispone l'aggiudicazione dei seguenti lotti:

Lotto 5 (Friuli Venezia Giulia) - CIG 9518840B41;

Lotto 9 (Molise) – CIG 95189126AD;

Lotto 12 (Sardegna) – CIG 9518941E99;

Lotto 14 (Toscana) – CIG 9518953882;

Lotto 16 (Veneto) – CIG 9518960E47

all'operatore economico **RTP COSTITUENDO B.F. PROGETTI E ALTRI** costituito da **B.F. PROGETTI SOCIETÀ DI INGEGNERIA SRL** con sede in PISTOIA, al VIALE ADUA 320, C.F. 01579540475, P.IVA 01579540475, in qualità di capogruppo/mandataria del RTP costituendo con **STUDIO TECNICO ASSOCIATO MANNELLI GINANNI**

ANDREINI (mandante) con sede in PISTOIA, via Dino Campana 162, C.F. 01491010474, P.IVA 01491010474, **ING. PELLEGRINI MASSIMO** (mandante) nato a LUCCA (LU) il 04/01/1990 con sede in BUGGIANO (PT), via VIA CIRCONVALLAZIONE 38, C.F. PLLMSM90A04E715Q, P.IVA 01961610472, **GEOL. VIVARELLI MISHA** (mandante) nato a PISTOIA il 7/6/76, nella sua qualità di legale rappresentante dell'impresa **DOTT.GEOL. MISHA VIVARELLI**, con sede in PISTOIA, alla via GORA E BARBATOLE 282, C.F. VVRMSH76H07G713C, P.IVA 01895380473, **ING. CORTI GIOVANNI** (mandante), nato a POGGIBONSI (SI) il 24/06/1968, TITOLARE dello **STUDIO TECNICO DOTT. ING. GIOVANNI CORTI**, con studio in POGGIBONSI (SI), via MONTE SABOTINO n. 60, C.F. CRT GNN 68H24 G752D, P.IVA 00916790520 afferente al Bando di gara prot. n. 15195 del 1.12.2022 con il quale è stata indetta la procedura aperta per l'affidamento del servizio di verifica della vulnerabilità sismica e diagnosi energetica per una pluralità di immobili in uso all'Agenzia delle Entrate.

Si dispone la pubblicazione del presente atto, ai fini della pubblicità legale e della trasparenza, sul profilo della Stazione Appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013.

IL DIRETTORE CENTRALE

Giuseppe Telesca

Firmato digitalmente

L'originale è archiviato presso l'Ufficio emittente